

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 aprile 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 1.

Modificazioni al regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazioni dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978) Pag. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 7 febbraio 2012, n. 1.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2010. Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 7 febbraio 2012, n. 2.

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) e della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011). Pag. 5

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2012, n. 6.

Semplificazione delle procedure in materia di promozione e realizzazione di interventi nel settore giovanile e del funzionamento della Consulta provinciale del servizio giovani per il gruppo linguistico italiano Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2012, n. 3.

Norme urgenti in materia di autonomie locali. Pag. 6

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 3 novembre 2011, n. 9.

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Pag. 9

REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2011, n. 10.

Modifiche al regolamento regionale 3 febbraio 2000 n. 1 (Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49) e successive modifiche Pag. 9

REGOLAMENTO REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 11.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche Pag. 10

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 13.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche Pag. 10



REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 14.

Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura). Modifiche al regolamento regionale 10 maggio 2010, n. 3 (Disposizioni attuative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 «Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura» relative alla concessione di contributi per le attività di pesca e di acquacoltura in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato)...... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 19.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) Pag. 14

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 20.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012...... Pag. 16

REGIONE ABRUZZO**LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2012, n. 9.**

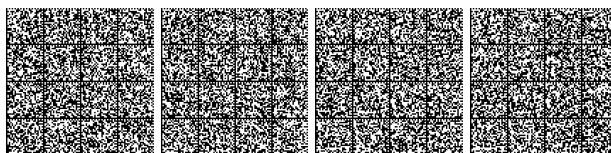
Semplificazione delle procedure in materia di trasporto pubblico locale...... Pag. 19

REGIONE SICILIA**LEGGE 10 gennaio 2012, n. 6.**

Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie Pag. 21

LEGGE 12 gennaio 2012, n. 7.

Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco Pag. 21



REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 1.

Modificazioni al regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazioni dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 12 del 13 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 56

1. L'art. 56 del regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978), è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (*Esercizio delle funzioni*). — 1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvede un revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale nomina anche un revisore dei conti supplente, per i casi di assenza o impedimento del membro effettivo. Il revisore dei conti, dotato di adeguata professionalità, dura in carica tre anni e può essere rinominato per non più di due volte nello stesso ambito territoriale.

2. Al revisore dei conti nominato ai sensi del comma 1 è affidato il riscontro di più istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'aggregazione è operata dalla struttura regionale competente in materia di istruzione tenuto conto:

- a) della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;
- b) della vicinanza o del facile collegamento tra le diverse sedi;
- c) della situazione geografica o ambientale in cui operano le istituzioni scolastiche.

3. I revisori dei conti esterni all'Amministrazione regionale sono nominati tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Ad essi spetta un compenso onnicomprensivo, correlato all'effettiva attività svolta, determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di nomina e corrisposto dalle istituzioni scolastiche.

4. I revisori dei conti interni all'Amministrazione regionale sono nominati tra gli iscritti nel registro di cui al comma 5. L'attività degli stessi è svolta a titolo gratuito.

5. La struttura regionale competente in materia di istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore alla categoria D di cui al testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, nonché i dipendenti di qualifica immediatamente inferiore che siano iscritti nel registro dei revisori legali. L'elenco comprende un'apposita sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti i revisori contabili esterni all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti.».

Art. 2.

Disposizione di coordinamento

1. Ogni riferimento al collegio dei revisori dei conti, comunque indicato, contenuto nel regolamento regionale n. 3/2001, deve intendersi effettuato al revisore dei conti nominato ai sensi dell'art. 56, comma 1, del regolamento regionale n. 3/2001, come sostituito dall'art. 1 del presente regolamento.

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. I collegi dei revisori dei conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla scadenza naturale del mandato. Alle nuove nomine si provvede in conformità a quanto previsto dall'art. 56, comma 1, del regolamento regionale n. 3/2001, come sostituito dall'art. 1 del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 febbraio 2012.

ROLLANDIN

12R0227

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 7 febbraio 2012, n. 1.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2010.

(Pubblicata nel numero straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 6/I-II dell'8 febbraio 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2010 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Entrate

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2010, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 5.717.094.958,26 euro.

2. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, ammontanti a 3.404.752.511,40 euro, risultano riaccertati, per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2010, in 3.432.664.603,35 euro.



3. I residui attivi alla fine dell'esercizio 2010 ammontano complessivamente a 3.581.109.736,35 euro, di cui 1.724.342.800,96 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2010 e 1.856.766.935,39 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.

Spese

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2010, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 5.783.152.257,59 euro.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, ammontanti a 2.938.305.645,81 euro, risultano stabiliti, per effetto di economie e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2010, in 2.918.148.560,09 euro.

3. I residui passivi alla fine dell'esercizio 2010 ammontano complessivamente a 3.063.327.777,23 euro, di cui 1.613.220.232,98 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2010 e 1.450.107.544,25 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 4.

Avanzo di consuntivo

1. L'avanzo di consuntivo alla fine dell'esercizio 2010 risulta stabilito come segue:

a) disponibilità di cassa al 31 dicembre 2009	euro +	129.820.935,45
b) + riscossioni	euro +	5.568.649.825,26
c) - pagamenti	euro -	-5.637.973.040,45
d) = disponibilità di cassa al 31 dicembre 2010	euro +	60.497.720,26
e) + residui attivi	euro +	+3.581.109.736,35
f) - residui passivi	euro -	-3.063.327.777,23
g) = avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 2010	euro +	578.279.679,38

Art. 5.

Conto generale del patrimonio

1. La situazione delle attività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2009	euro	7.743.270.403,14
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2010	euro +	178.303.308,32
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2010	euro	7.921.573.711,46

2. La situazione delle passività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2009	euro	3.797.412.541,13
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2010	euro +	133.743.929,92
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2010	euro	3.931.156.471,05

3. L'eccedenza delle attività sulle passività (patrimonio netto) alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2009	euro	3.945.857.862,01
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2010	euro +	44.559.378,40
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2010	euro	3.990.417.240,41

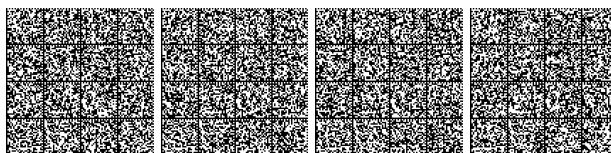
La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 febbraio 2012

DELLAI

12R0228



LEGGE PROVINCIALE 7 febbraio 2012, n. 2.

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) e della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011).

(Pubblicata nel numero straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 dell'8 febbraio 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento nella legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) dell'articolo 9-bis, relativo alle addizionali all'accisa sull'energia elettrica, e dell'articolo 9-ter, relativo all'imposta municipale per i fabbricati rurali

1. Dopo l'articolo 9 della legge finanziaria provinciale 2012 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di addizionali provinciale e comunali all'accisa sull'energia elettrica). — 1. Questo articolo persegue l'obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica gravante sui contribuenti a seguito dell'entrata in vigore della disciplina attuativa dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).

2. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino all'approvazione di una disciplina organica provinciale in materia tributaria, l'addizionale provinciale prevista dall'articolo 11 (Disposizioni in materia di tributi provinciali) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è ridotta di euro 9,30 per mille kWh.

3. Ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, possono ridurre le addizionali comunali previste dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 511 del 1988, a decorrere dal 1° gennaio 2012, rispettivamente, di euro 18,59 per mille kWh e di euro 20,40 per mille kWh. Fino alla scadenza del termine di centoventi giorni per l'adozione della riduzione da parte dei comuni, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette riduzioni delle addizionali sono compensate in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale).

4. In relazione alle riduzioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 di questo articolo, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012, ove già effettuati, danno diritto a rimborso ai soggetti passivi dell'imposta.

5. Alle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con le maggiori devoluzioni previste dall'articolo 70 dello Statuto speciale. La Giunta provinciale è autorizzata ad apporre al bilancio le variazioni conseguenti a questo articolo, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).».

2. Dopo l'articolo 9-bis della legge finanziaria provinciale 2012 è inserito il seguente:

«Art. 9-ter (Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati rurali). — 1. Ai sensi dell'articolo 80, comma 1 bis, dello Statuto speciale i comuni, oltre a quanto previsto dall'articolo 13, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento.

2. Per l'anno 2012 i comuni possono deliberare la predetta riduzione entro il termine massimo stabilito per l'approvazione dei bilanci di previsione.».

Art. 2.

Modificazione dell'articolo 27-bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), relativo ad agevolazioni IRAP

1. Nel comma 1 dell'articolo 27 bis della legge finanziaria provinciale 2011, le parole: «ai quali è applicabile l'aliquota stabilita dall'articolo 16, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)».

2. Per gli anni 2013 e 2014 alle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con la previsione di maggiori entrate sull'unità previsionale di base 1.1.040. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a quest'articolo, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

Art. 3.

Entrata in vigore

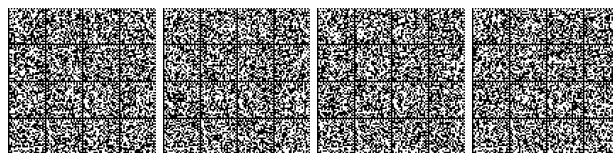
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 febbraio 2012

DELLAI

12R0229



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2012, n. 6.

Semplificazione delle procedure in materia di promozione e realizzazione di interventi nel settore giovanile e del funzionamento della Consulta provinciale del servizio giovani per il gruppo linguistico italiano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 13 marzo 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 248 del 27 febbraio 2012

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento semplifica le procedure in materia di promozione e realizzazione di interventi nel settore giovanile per il gruppo linguistico italiano di cui alla legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche ed il funzionamento della Consulta provinciale del servizio giovani per il gruppo linguistico italiano, di seguito denominata Consulta, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 2.

Parere della Consulta

1. L'elaborazione di pareri e indicazioni in merito ai piani annuali, indicata tra i compiti della consulta all'art. 13, comma 1, della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, si riferisce esclusivamente alle scelte di fondo espresse nei suddetti piani annuali. Non riguarda pertanto le domande di contributo di qualsiasi importo, anche se presentate da nuovi soggetti.

Art. 3.

Numero legale

1. La Consulta decide a maggioranza dei presenti.

Art. 4.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Provincia 16 settembre 2008, n. 50.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 marzo 2012

DURNWALDER

12R0220

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2012, n. 3.

Norme urgenti in materia di autonomie locali.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 11 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 14 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali.

1. Nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità all'art. 4, primo comma, numero 1-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), al fine di valorizzare gli strumenti di autonomia normativa e le forme di rappresentanza delle comunità locali, perseguendo il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché nelle more della attuazione della riforma dell'ente provincia nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, si applica la legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle Città metropolitane del Friuli-Venezia Giulia.

2. Fino al recepimento nell'ordinamento regionale della riforma costituzionale di cui al comma 1, sono confermate le vigenti modalità di elezione, la formazione e la composizione degli organi di governo dei Comuni e delle Province del Friuli-Venezia Giulia, nonché le funzioni comunali e provinciali e le relative modalità di esercizio.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta al consiglio regionale un disegno di legge di riforma dell'assetto istituzionale degli enti locali.

Art. 2.

Trasferimenti a favore dei comuni

1. L'assegnazione di 65.661.014,27 euro prevista dall'art. 13, comma 7, lettera a), numero 3), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), spettante ai comuni a titolo di quota parte del trasferimento ordinario per l'anno 2012, è ripartita in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011); l'erogazione è disposta in unica soluzione entro il 15 novembre 2012 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

2. L'importo di 40 milioni di euro portato in riduzione dell'importo spettante a favore del sistema delle autonomie locali per l'anno 2012 dall'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 18/2011 è assegnato a favore dei comuni a titolo di quota parte del trasferimento ordinario per l'anno 2012; l'assegnazione è ripartita in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale n. 22/2010; l'erogazione è disposta in unica soluzione entro il 30 giugno 2012 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2011. L'erogazione è altresì sospesa fino al 15 novembre 2012 in caso di mancata comunicazione nei termini dei dati previsti dall'art. 18, comma 36, della legge regionale n. 18/2011.



3. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

4. All'onere di 40 milioni di euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

5. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare nel 2012 a favore dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti un fondo straordinario di 5.949.208 euro da ripartire d'ufficio e in unica soluzione, entro il 15 novembre 2012, in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale n. 22/2010.

6. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di 5.949.208 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

7. All'onere di 5.949.208 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700, partita 100 «Accantonamenti a fondo globale per interventi di riequilibrio a favore della comunità regionale» - di cui alla tabella Q, riferita all'art. 1, comma 15, della legge regionale n. 18/2011.

8. La disposizione di cui all'art. 10, comma 49, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010), è sospesa per l'anno 2012 e le risorse statali a essa connesse sono assegnate con le modalità di cui al comma 9.

9. Con la legge di assestamento per l'anno 2012 la Regione assicura a favore dei comuni, per l'anno 2012 e a fini perequativi, il conguaglio del minor gettito connesso all'applicazione in via anticipata dell'imposta municipale propria. Tale conguaglio è determinato, ad aliquota base e con invarianza del gettito, in base alle certificazioni di cui all'art. 18, comma 36, della legge regionale n. 18/2011 e nei limiti delle risorse disponibili. La medesima legge di assestamento definisce il criterio di determinazione del minor gettito, anche in relazione alle determinazioni statali in materia di quantificazione di tali entrate e alle risorse di cui al comma 8 trasferite dallo Stato al bilancio regionale.

10. In relazione alle previsioni di cui al comma 9, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, i comuni possono prevedere in entrata una assegnazione regionale a conguaglio.

11. Per le finalità previste dal comma 9, è autorizzata la spesa di 12.960.792 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1775 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione «Conguaglio del minor gettito connesso all'applicazione in via anticipata dell'imposta municipale propria».

12. All'onere di 12.960.792 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700, partita 100 «Accantonamenti a fondo globale per interventi di riequilibrio a favore della comunità regionale» - di cui alla tabella Q, riferita all'art. 1, comma 15, della legge regionale n. 18/2011.

Art. 3.

Proroghe della tempistica di approvazione dei documenti contabili dei comuni e altre norme in materia di coordinamento della finanza pubblica.

1. Per l'anno 2012, in via straordinaria, i comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di recepire le previsioni dei trasferimenti regionali contenute nella medesima legge.

2. In via straordinaria, i comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011 entro il 31 maggio 2012.

3. Per l'anno 2012 i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono i modelli relativi al monitoraggio del patto di stabilità con i dati di previsione entro la data fissata dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio di previsione. Per l'anno 2012 i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti deliberano l'adesione al patto di stabilità entro la data fissata dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio di previsione. Entro la medesima data provvedono alla compilazione e successiva trasmissione dei modelli relativi al monitoraggio del patto di stabilità, tramite il sistema web «finanza locale».

Art. 4.

Centrali uniche di committenza

1. A far data dal 1° gennaio 2013, i piccoli comuni, di cui all'art. 7 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), affidano l'acquisizione di lavori, servizi e forniture a una centrale unica di committenza, di cui all'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), costituita obbligatoriamente nell'ambito delle forme collaborative di cui all'art. 20 della legge regionale n. 1/2006.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a lavori, servizi e forniture in economia.

Art. 5.

Altre norme di interesse degli enti locali

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2010, dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «L'importo risultante è comunque arrotondato per eccesso all'unità di euro superiore. Tale disposizione ha effetto dalla data di approvazione della delibera giuntale che ha recepito le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma.»

2. Al comma 74 dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2011 le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «entro il 30 settembre 2012».

3. All'art. 13 della legge regionale n. 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 72, le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 4»;

b) dopo il comma 81 è inserito il seguente:

«81-bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81, corredata di una breve relazione illustrativa del progetto da realizzare, è presentata alla direzione competente in materia di autonomie locali, entro il 31 marzo 2012. Il contributo è concesso ed erogato entro il 30 settembre 2012 ed è rendicontato dal comune beneficiario entro il 30 settembre 2014, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.»

4. All'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2008), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 16 sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco;

d-ter) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.»;

b) al comma 25, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La percentuale di cui al primo periodo è elevata al 35 per cento per i comuni individuati quali enti gestori del servizio sociale dei comuni, di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).».

5. Al comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012), le parole «31 marzo 2012» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2012».

6. Al comma 5 dell'art. 27 della legge regionale 1/2006, le parole «entro il 31 gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle parole «entro il 15 febbraio di ogni anno».



7. All'art. 2 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei comuni montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera f) è abrogata;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Comune di Polcenigo, in deroga ai criteri di cui al comma 1, è aggregato a tutti gli effetti all'Unione montana delle Valli delle Dolomiti Friulane.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La Provincia di Pordenone nella zona del Livenza, comprendente i Comuni di Aviano, Budoia, Caneva e Montebelluna, svolge, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative già conferite alle Comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.».

8. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 14/2011 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, interessati dalle disposizioni previste dalla presente legge e il cui organo di revisione scade nel corso dell'anno 2012, trovano applicazione le disposizioni concernenti l'organo di revisione economico-finanziaria previste per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.».

9. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 35, commi da 8 a 10, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), continua a trovare applicazione per gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8 (Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale), come modificato dall'art. 38, comma 1, della legge regionale 1/2000, come interpretata autenticamente dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000).

10. I termini di conclusione e di rendicontazione dell'intervento avente ad oggetto alcuni edifici da adibire a «centri diurni per anziani e abitare possibile» e inerente, in particolare, all'acquisto e alla ristrutturazione di un immobile in Sedegliano da adibire a centro diurno per anziani, nonché alla ristrutturazione e all'adeguamento dell'edificio scolastico di Villacaccia in Lestizza per la costruzione di un centro diurno polivalente, previsti nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 4 agosto 2008, tra la Regione e l'Associazione intercomunale «Medio Friuli», con Codroipo quale Comune capofila, a valere sulle risorse ASTER 2007, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2012 e al 31 dicembre 2012.

11. Dopo l'art. 6 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 (Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 14/1995. Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità), è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Disposizioni in materia di spese elettorali concernenti le elezioni provinciali e comunali). — 1. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli provinciali e comunali, fatta eccezione per quelle indicate nel comma 2, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.

2. L'Amministrazione regionale provvede direttamente, con spese a proprio carico, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi:

a) stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;

b) stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati, dei candidati al ballottaggio e degli eletti per le elezioni provinciali;

c) stampa delle schede di votazione;

d) stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti;

e) stampa di tutte le pubblicazioni e manifesti a carattere informativo sul procedimento elettorale;

f) stampa delle pubblicazioni relative ai risultati della votazione;

g) trasporto del materiale elettorale ai comuni;

h) spedizioni derivanti dalle revisioni dinamiche straordinarie effettuate per le consultazioni, spedizioni delle tessere elettorali e ogni altra spedizione concernente le elezioni amministrative.

3. L'amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati, dei candidati al ballottaggio e degli eletti per le elezioni comunali.

4. Le schede relative alle elezioni circoscrizionali sono fornite dall'amministrazione regionale; i relativi oneri fanno carico ai comuni interessati che provvedono a rimborsarli all'amministrazione regionale.

5. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dai commi 2 e 3 sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria. Le relative spese fanno carico all'amministrazione regionale.

6. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni provinciali con le elezioni comunali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico all'amministrazione regionale, sono ripartite tra gli enti in ragione della metà.

7. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni provinciali con le elezioni comunali e circoscrizionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico all'amministrazione regionale, sono ripartite in ragione dei due terzi a carico del comune e di un terzo a carico della provincia.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 5, e dal disposto di cui al comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

10. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4 sono accertate e riscosse con riferimento all'unità di bilancio 3.2.131 e al capitolo 464 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.».

12. I commi 41 e 42 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali), sono abrogati.

13. Lo statuto del Consorzio Comunità Collinare del Friuli può prevedere che il presidente sia scelto tra i sindaci dei comuni facenti parte del consorzio stesso e che l'organo esecutivo sia formato da componenti delle giunte o dei consigli dei comuni associati.

14. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata regolarmente assegnato è equiparato alle unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale. Restano salve eventuali disposizioni più favorevoli.

Art. 6.

Incremento stanziamento a favore delle associazioni di enti locali di cui alla legge regionale n. 22/1976

1. Per l'anno 2012, il capitolo 1681 dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 è incrementato di 90.000 euro da assegnare, come quota aggiuntiva e in deroga ai criteri ordinari di quantificazione del riparto, a favore dell'UNCEN per sostenerne l'attività istituzionale collegata all'attuazione della legge regionale n. 14/2011.

2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

3. All'onere di 90.000 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700, partita 100 «Accantonamenti a fondo globale per interventi di riequilibrio a favore della comunità regionale» - di cui alla tabella Q, riferita all'art. 1, comma 15, della legge regionale n. 18/2011.



Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 marzo 2012

TONDO

(Omissis).

12R0199

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 3 novembre 2011, n. 9.

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - parte prima - n. 42 del 14 novembre 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 227 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Al comma 1 dell'art. 227 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche le parole «acquisito il parere positivo delle strutture interessate» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti i Direttori interessati».

Art. 2.

Modifica all'allegato H al regolamento regionale n. 1/2002

1. Al punto 34-bis. del paragrafo F dell'allegato H al regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «di cui ai punti 31 e 32 del presente paragrafo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai punti 31, 32 e 33 del presente paragrafo».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 3 novembre 2011

POLVERINI

12R0190

REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2011, n. 10.

Modifiche al regolamento regionale 3 febbraio 2000 n. 1 (Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - parte prima - n. 47 del 21 dicembre 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1

1. Il comma 3 dell'art. 1 del regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1 (Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'art. 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49) è sostituito dal seguente:

«3. Le provvidenze economiche sono erogate, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche, da Roma Capitale e dai comuni o dagli enti capofila degli ambiti territoriali di cui all'art. 47, comma 1, lettera c), della citata legge regionale n. 38/1996.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale n. 1/2000

1. Al comma 1 dell'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: «Lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 800,00»;

b) alla lettera b), le parole: «Lire 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 250,00»;

c) alla lettera c) le parole: «Lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 500,00»;

d) alla lettera d):

1) dopo le parole: «spese alloggiative», sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le rette per la permanenza in strutture socio-assistenziali»;

2) le parole: «Lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 800,00».

2. Il comma 2 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono beneficiare delle provvidenze economiche di cui al comma 1, lettere c) e d), anche le persone di cui all'art. 1, comma 1, residenti nel territorio regionale e ricoverate in ospedali psichiatrici giudiziari e in strutture territoriali psichiatriche alternative ubicati in altre regioni, al fine di favorirne la dimissione. Il beneficio decorre dalla data di dimissione.».

3. Il comma 3 dell'art. 2 è abrogato.



Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale n. 1/2000

1. All'art. 3 del regolamento regionale n. 1/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le provvidenze economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) sono erogate, su proposta dell'equipe curante di cui al comma 1, direttamente dal comune, che provvede a darne immediata comunicazione alla commissione prevista dall'art. 6. Le provvidenze economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) sono erogate dal comune, previa autorizzazione della commissione di cui all'art. 6.»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 4.

Modifica all'art. 6 del regolamento regionale n. 1/2000

1. Al comma 2 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 1/2000 le parole da: «di ogni Comune» a: «Azienda sanitaria locale» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni o degli enti capofila di cui all'art. 1, comma 3, in rappresentanza dei comuni appartenenti ai rispettivi ambiti territoriali. Per Roma Capitale, partecipano gli assistenti sociali dei Municipi.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 7 del regolamento regionale n. 1/2000

1. L'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Criteri di ripartizione e trasferimento fondi regionali). — 1. La Regione ripartisce annualmente tra Roma Capitale, i comuni e gli enti di cui all'art. 1, comma 3, in base alla popolazione residente negli ambiti territoriali di cui all'art. 47, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 38/1996, le risorse disponibili nell'ambito degli stanziamenti inerenti al sistema integrato di servizi ed interventi socioassistenziali.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale n. 1/2000

1. Al comma 1 dell'art. 8, le parole da: «Ciascuna Azienda sanitaria locale» a: «rendicontare» sono sostituite dalle seguenti: «Roma Capitale, i comuni e gli enti di cui all'art. 1, comma 3, rendicontano».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 9 novembre 2011

POLVERINI

12R0191

REGOLAMENTO REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 11.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima - n. 47 del 21 dicembre 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'allegato B al R.R. 1/2002

1. All'allegato B al r.r. 1/2002, nell'ambito del Dipartimento Programmazione economica e sociale, nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale Programmazione e risorse del servizio sanitario regionale" dopo le parole: "delle reti di alta specialità." sono inserite le seguenti: "Cura l'attuazione dell'articolo 1, commi da 18 a 26, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, come modificata dalle leggi regionali 24 dicembre 2010, n. 9, 22 aprile 2011, n. 6 e 13 agosto 2011, n. 12, con riferimento ai procedimenti di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, ivi compresi gli adempimenti connessi al rilascio dei provvedimenti finali nonché all'esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti delle strutture interessate nell'ambito di detti procedimenti.".

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 5 dicembre 2011

POLVERINI

12R0192

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 13.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima - n. 1 del 7 gennaio 2012)

(Omissis).



Art. 1.

Inserimento della sezione V-bis nel capo II del titolo V del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. Dopo la sezione V del capo 11 del titolo V del r.r. 1/2002 è inserita la seguente:

“Sezione V-bis - Spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica e dell'attestazione di deposito e per i successivi adempimenti.”.

Art. 2.

Inserimento dell'art. 104-bis nella sezione V-bis del capo II del titolo V del R. R. 1/2002

1. Dopo l'art. 104 del regolamento regionale 1/2002 è inserito il seguente: “Art. 104-bis (Contributo per spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica e dell'attestazione di deposito e per i successivi adempimenti. Determinazione dell'importo e modalità di effettuazione del versamento). — 1. Dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011 - 2013), è dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria relative alle attività previste dall'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed in particolare per:

a) le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di deposito ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001;

b) gli adempimenti connessi alle procedure delle zone ammesse a consolidamento;

c) i sopralluoghi per il rilascio del certificato di rispondenza;

d) la relazione a struttura ultimata e collaudo;

e) le procedure connesse agli adempimenti inerenti alle violazioni.

2. L'ammontare delle somme dovute per i contributi di cui al comma 1, è determinato nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato V-bis ed è suddiviso in base alle diverse tipologie di intervento ed agli adempimenti connessi all'iter procedurale.

3. Per le attività procedurali di cui alla Tabella 1 dell'Allegato V-bis, il contributo è calcolato sulla base dell'entità del volume dell'opera per le tipologie di intervento di cui alle lettere A, B, C e I nonché in base al metro lineare per gli interventi di cui alle lettere G e H. Il calcolo dei contributi è asseverato dal progettista al momento della presentazione del progetto in conformità al prospetto per il calcolo del contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti e per i successivi adempimenti, di cui all'Allegato V-ter.

4. Il versamento del contributo deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 785014 intestato a Regione Lazio - Tesoreria - IBAN IT50A0760103200000000785014 indicando nella causale «L.R. n. 12/2011 - proventi per adempimenti di cui all'art. 2, comma 20, lettera ___ (indicare la tipologia corrispondente ad una delle lettere di cui al comma 1).

5. Unitamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione del progetto, ovvero del preavviso scritto di deposito, deve essere consegnata alla struttura regionale competente, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di istruttoria nonché l'asseverazione relativa al prospetto per il calcolo del contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti e per i successivi adempimenti, di cui all'Allegato V-ter.

6. Il contributo di cui al comma 1 è adeguato all'inizio di ciascun anno, automaticamente, agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicati annualmente nel mese di novembre ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Lazio, con determinazione del direttore regionale competente in materia di Infrastrutture.

7. Il mancato o erroneo versamento del contributo per la richiesta dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di deposito può costituire

impedimento al rilascio delle medesime richieste o degli altri adempimenti indicati al comma 1.

8. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 12/2011, i contributi per le spese di istruttoria di cui al comma 1 non sono dovuti nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni causati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità e per progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale. Nel caso di attività finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche non è previsto alcun contributo.”.

Art. 3.

Inserimento degli allegati V-bis e V-ter nel R.R. 1/2002

1. Dopo l'allegato V del regolamento regionale 1/2002 sono inseriti i seguenti:

(Omissis).

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 28 dicembre 2011

POLVERINI

12R0193

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 14.

Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura). Modifiche al regolamento regionale 10 maggio 2010, n. 3 (Disposizioni attuative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 «Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura» relative alla concessione di contributi per le attività di pesca e di acquacoltura in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima - n. 1 del 7 gennaio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura), di seguito denominata legge, ai sensi dell'articolo 15 della legge stessa e, in particolare, disciplina:

a) la composizione ed i compiti delle commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge;



b) la concessione e l'uso del marchio regionale di cui all'articolo 11, comma 2, della legge;

c) la promozione e l'organizzazione delle campagne di educazione alimentare di cui all'articolo 11, comma 3, della legge.

2. Il presente regolamento apporta, altresì, modifiche al regolamento regionale 10 maggio 2010, n. 3 (Disposizioni attuative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura" relative alla concessione di contributi per le attività di pesca e di acquacoltura in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato).

Capo II

COMPOSIZIONE E COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE LOCALI PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Art. 2.

Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura

1. Le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura istituite ai sensi dell'articolo 7 della legge, di seguito denominate commissioni consultive, sono composte da:

a) il dirigente della struttura decentrata regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura o suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente dell'Osservatorio faunistico regionale di Roma o suo delegato;

c) il dirigente della struttura competente in materia di sanità veterinaria della azienda unità sanitaria locale territorialmente interessata o suo delegato; nel caso in cui nell'ambito territoriale del distretto di pesca insistano più aziende unità sanitarie locali, il dirigente è designato dall'Assessore regionale competente in materia di sanità;

d) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di pesca maggiormente rappresentative a livello regionale, fino ad un massimo di 3 rappresentanti;

e) un rappresentante degli allevatori ittici designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un rappresentante delle lavoratrici e dei lavoratori designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, fino ad un massimo di tre rappresentanti;

g) un rappresentante dei commercianti ittici designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni cooperative della pesca maggiormente rappresentative a livello regionale, fino ad un massimo di tre rappresentanti.

2. Alle sedute delle commissioni consultive può, altresì, esser richiesta la partecipazione, senza diritto di voto, dei soggetti interessati in relazione alle materie oggetto di esame.

3. I componenti delle commissioni consultive, che durano in carica cinque anni, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, che provvede altresì alla costituzione delle commissioni stesse.

4. Le commissioni consultive hanno sede presso le strutture provinciali regionali competenti in materia di pesca ed acquacoltura operanti negli ambiti territoriali dei distretti di pesca individuati, in via transitoria, ai sensi dell'articolo 10.

Art. 3.

Compiti e modalità di funzionamento delle commissioni consultive

1. Le commissioni consultive esprimono pareri in materia di pesca e di acquacoltura relativamente al distretto di pesca interessato, su richiesta della Regione ovvero di almeno un terzo dei membri. Le commissioni consultive predispongono inoltre studi e indagini cono-

scitive concernenti le attività di pesca, di acquacoltura e le attività ad esse connesse.

2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine si prescinde dal parere.

3. Le commissioni consultive sono convocate dal presidente, in sessione ordinaria, almeno una volta l'anno e possono essere, altresì, convocate qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.

4. Le commissioni consultive sono convocate mediante avviso nel quale sono indicati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, inviato a ciascuno dei componenti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza detto termine può essere ridotto a tre giorni.

5. Le sedute delle commissioni consultive sono valide, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei componenti.

6. Le deliberazioni delle commissioni consultive sono adottate a maggioranza dei voti espressi ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Le funzioni di segretario delle commissioni consultive sono svolte da un funzionario della struttura decentrata regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura. Il segretario redige processo verbale delle riunioni, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge, ai componenti delle commissioni consultive non compete alcuna indennità.

9. In caso di dimissioni di un componente delle commissioni consultive, il Presidente della Regione dispone, con proprio decreto, la nomina di un nuovo membro, per la sostituzione del membro dimissionario nel restante periodo di durata in carica ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

10. Nello svolgimento dei propri compiti, le commissioni consultive garantiscono, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge, il raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul territorio.

Capo III

CONCESSIONE ED USO DEL MARCHIO REGIONALE

Art. 4.

Concessione del marchio regionale

1. La Regione concede l'uso del marchio regionale collettivo di qualità di cui all'articolo 11, comma 2, della legge, di seguito denominato marchio regionale, ad imprenditori ittici, singoli o associati, per determinati prodotti ittici che rispettino specifici requisiti e livelli di qualità individuati ai sensi del comma 2, lettera b), ed, in particolare, per le seguenti categorie di prodotti:

- a) pesce fresco derivante da cattura;
- b) pesce fresco da allevamento;
- c) pesce fresco lavorato e trasformato.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione:

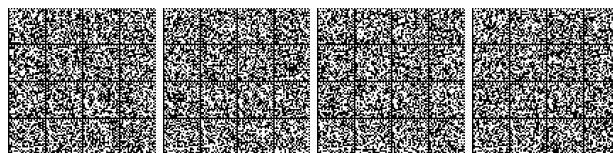
a) definisce le caratteristiche ideografiche del marchio regionale;

b) individua i prodotti ittici da ammettere all'uso del marchio regionale ed approva i disciplinari d'uso relativi ai suddetti prodotti ittici;

c) indica i criteri per la concessione del marchio regionale;

d) determina il contenuto della domanda di concessione all'uso del marchio regionale ed approva il relativo modello di domanda.

3. Il marchio regionale di cui al comma 1, è registrato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e successive modifiche.



Art. 5.

Condizioni per l'uso del marchio regionale

1. Il marchio regionale è utilizzato esclusivamente secondo la forma integrale, i colori ed i caratteri descritti nella delibera di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), è apposto in maniera visibile sulla confezione del prodotto e/o su etichette, fascette, involucri, cartellini penduli, in modo che sia sempre riscontrabile il collegamento del marchio con il prodotto e che non possa:

a) essere confuso con elementi grafici addizionali che ne rendano difficile la lettura;

b) essere snaturata la caratteristica originaria del logo o il suo significato.

2. I concessionari del marchio regionale possono utilizzare lo stesso per fini promozionali, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e nei disciplinari d'uso.

3. Le associazioni di categoria, le organizzazioni professionali e gli enti pubblici possono utilizzare il marchio regionale esclusivamente per fini promozionali e divulgativi, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di pesca.

Art. 6.

Domanda per la concessione d'uso del marchio regionale

1. I soggetti interessati presentano alla struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura domanda per la concessione d'uso del marchio regionale, redatta secondo i criteri indicati nella delibera di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).

2. La Regione, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica di ammissibilità della stessa e di rispondenza ai criteri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), concede l'uso del marchio regionale.

3. Gli accertamenti tecnici ai fini della concessione d'uso del marchio regionale sono svolti dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), previo pagamento delle relative spese da parte del richiedente.

Art. 7.

Obblighi dei concessionari del marchio regionale

1. I soggetti che hanno ottenuto la concessione all'uso del marchio regionale hanno l'obbligo di:

a) rispettare le caratteristiche e le condizioni per l'uso previste all'articolo 5 e nei disciplinari d'uso;

b) comunicare tempestivamente le variazioni che fanno venir meno una o più delle condizioni previste per la concessione all'uso del marchio e interrompere l'uso del marchio stesso;

c) conservare la documentazione richiesta ai fini della concessione e consentire l'accesso del personale addetto ai controlli.

Art. 8.

Controlli e revoca della concessione

1. L'ARSIAL effettua, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p-bis), della legge regionale 2/1995, presso le aziende concessionarie del marchio regionale, periodici controlli per accertare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7. I suddetti controlli possono comprendere anche la raccolta di campioni da sottoporre ad analisi presso laboratori ufficiali o accreditati.

2. Qualora, in conseguenza dei controlli di cui al comma 1, venga accertata la violazione degli obblighi previsti all'articolo 7, l'ARSIAL notifica all'azienda concessionaria il verbale di accertamento della violazione e lo trasmette alla struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura, la quale provvede alla sospensione della concessione d'uso del marchio regionale fino all'eliminazione delle cause di violazione degli obblighi suddetti ovvero alla revoca della concessione suddetta nel caso sia accertato il venir meno delle condizioni previste per l'uso.

Capo IV

PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DI CAMPAGNE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

Art. 9.

Promozione ed organizzazione di campagne di educazione alimentare

1. La Regione promuove, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, campagne di educazione alimentare finalizzate a:

a) favorire scelte alimentari consapevoli ed il consumo di prodotti ittici locali, in particolare delle specie meno conosciute dai consumatori, anche attraverso il coinvolgimento di istituti scolastici;

b) diffondere la conoscenza dei prodotti ittici locali, in modo da garantirne una maggiore qualificazione e valorizzazione, anche attraverso il coinvolgimento della grande distribuzione organizzata e dei mercati rionali;

c) raccordare le iniziative promosse da enti, istituzioni ed organizzazioni presenti sul territorio.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito della programmazione regionale in materia di comunicazione ed educazione alimentare.

Capo V

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 3/2010

Art. 10.

Modifiche al regolamento regionale 3/2010

1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 (*Contributi per la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle attività in favore dei lavoratori dipendenti*).

— 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 10, comma 2, della legge e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, concede contributi alle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, alle associazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura ed alle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, sulla base di progetti predisposti dai soggetti interessati secondo i criteri stabiliti nei bandi pubblici ai sensi dell'articolo 17, per l'attuazione di misure di interesse comune di cui all'articolo 37 del regolamento CE 1198/2006, ad eccezione della lettera n) del comma 1 del medesimo articolo.”

2. Al comma 1 dell'articolo 17, le parole: “sentite le commissioni consultive per la pesca e l'acquacoltura, ove costituite,” sono soppresse.



Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Disposizione transitoria

1. In attesa dell'istituzione dei distretti di pesca di cui all'articolo 6 della legge, le commissioni consultive sono costituite ed operano nell'ambito territoriale dei Compartimenti marittimi di Roma, Civitavecchia e Gaeta.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 28 dicembre 2011

POLVERINI

12R0194

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 19.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) .

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 187
al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 28 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Determinazione del livello massimo
di ricorso al mercato finanziario*

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato, per l'esercizio finanziario 2012 in termini di competenza e cassa, nell'importo di euro 4.778.604.535,05 per gli interventi di cui all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione). Le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2012.

2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1 si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato, sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.

Art. 2.

Rifinanziamento di leggi regionali

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 25/2001, relativamente all'anno finanziario 2012, è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "Quadro A".

Art. 3.

*Istituzione dell'imposta regionale
sulla benzina per autotrazione*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione).

2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,0258 per litro di benzina.

3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996 (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione).

4. Il versamento dell'imposta è effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale.

5. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi moratori.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 549/1995, gli uffici tecnici di finanza dell'Agenzia delle dogane effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base delle dichiarazioni annuali presentate, nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996, dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio di competenza.

7. La Regione può accedere ai dati delle registrazioni fiscali, tenute in base alle norme vigenti, presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere all'Agenzia delle dogane i dati ritenuti necessari per l'esecuzione di eventuali controlli finalizzati a verificare la corretta osservanza delle disposizioni della presente legge, segnalando le eventuali infrazioni o irregolarità rilevate alla stessa Agenzia.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

9. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, che per l'anno 2012 sono stimate in euro 40.000.000,00, sono iscritte sul capitolo di nuova istituzione, nell'ambito dell'UPB 111, denominato: "Gettito dell'Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) - d.lgs. n. 398/1990".

Art. 4.

Riscossione e riversamento diretto dei proventi IRAP e dell'addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale

1. A decorrere dal 2012, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione ed in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,



n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche ed all'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 - art. 12, comma 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25), deve prevedere che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuative rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali.

3. In riferimento ai proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modifiche si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ovvero la convenzione eventualmente stipulata deve prevedere che i proventi siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.

4. Le somme di cui al comma 3 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.

Art. 5.

Rideterminazione degli importi delle tasse automobilistiche regionali

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della sopratassa annuale regionale di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, dovuti dal 1° gennaio 2012 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, sono determinati con l'aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2011.

Art. 6.

Rinnovo della convenzione ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche

1. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per le annualità 2012-2013 la convenzione con l'Automobil club d'Italia (ACI) di cui all'articolo 29 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo alla riscossione delle tasse automobilistiche.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 2, commi 167 e 171-bis della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativi a disposizioni in materia di programma di investimenti a sostegno della casa

1. Al fine di realizzare programmi di investimento attraverso l'utilizzo di forme di finanziamento alternative al ricorso all'indebitamento, all'articolo 2 della legge regionale 9/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 167 dopo le parole: "come l'attivazione" sono inserite le seguenti: "del Fondo regionale per il social housing, con la partecipazione anche";

b) al comma 171-bis le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) per la spesa relativa alla costituzione del fondo di investimento di cui al comma 167, lettera a), mediante il capitolo di spesa E61900 per un importo pari ad euro 1.000.000,00, esercizio finanziario 2012;

c) per la partecipazione al fondo di investimento di cui al comma 167, lettera a), per un valore complessivo non superiore ad euro 50 milioni, mediante:

1) il conferimento di aree suscettibili di valorizzazione appartenenti al patrimonio disponibile regionale;

2) il capitolo di spesa E62524 che assume la seguente nuova denominazione: "Partecipazione della Regione Lazio al Fondo regionale per il social housing, con la partecipazione anche del Fondo per l'abitare (FIA) di Cassa Depositi e Prestiti" con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, pari ad euro 5.000.000,00.».

Art. 8.

Nuovi strumenti per il finanziamento del programma di edilizia scolastica

1. Al fine di realizzare un programma per la ristrutturazione ovvero la costruzione di nuovi edifici scolastici mediante l'utilizzo di forme di finanziamento alternative al ricorso all'indebitamento da parte della Regione e degli enti locali, anche in virtù delle nuove disposizioni in materia di contenimento della spesa e patto di stabilità interno di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012) e successive modifiche, è istituito presso l'assessorato competente in materia di bilancio, un Tavolo tecnico con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti SpA ed altri operatori primari del settore finanziario.

2. Al Tavolo di cui al comma 1, compete lo studio e l'individuazione di misure ed azioni in grado di far fronte, in maniera urgente ed efficace, all'attuale situazione presente sul territorio, quali la creazione di un sistema di gestione integrata che preveda forme di partnership tra Regione, enti locali e soggetti privati e l'utilizzo di strumenti come il project financing, disciplinato ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'assessore competente in materia di infrastrutture e lavori pubblici e l'assessore competente in materia di istruzione e politiche giovanili, sentite le competenti commissioni consiliari, entro la data del 30 giugno 2012, definisce i criteri e le modalità delle nuove forme di finanziamento per la realizzazione del programma di edilizia scolastica.

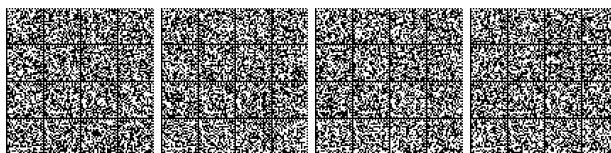
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante un importo pari ad euro 150.000,00, esercizio finanziario 2012, nell'ambito del capitolo T19501.

Art. 9.

Riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie

1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie e dall'articolo 1, comma 80, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo alla conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea delle società strumentali in house della Regione, propone al Consiglio regionale, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un piano dettagliato ed organico di riordino dell'assetto del complesso delle partecipazioni societarie, al fine di procedere ad una razionalizzazione funzionale alla predisposizione del bilancio consolidato previsto nel decreto attuativo di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. Alla definizione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa in materia, si provvede anche nei confronti delle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto e degli enti pubblici dipendenti della Regione di cui all'articolo 55 dello Statuto.



Art. 10.

Disposizioni varie

1. È abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 (Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali) a partire dalla X legislatura regionale.

2. Per i consiglieri regionali e gli assessori in carica o cessati dal mandato nella IX legislatura regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 19/1995 e successive modifiche.

3. Le indennità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19/1995 e all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 (Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alla legge regionale 5 aprile 1988, n. 19, alla legge regionale 27 febbraio 1991, n. 10 e alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19) e successive modifiche, sono fissate alla data del 30 novembre 2011 e sono indicizzate annualmente sulla base della variazione del costo della vita accertato dall'ISTAT.

4. L'adeguamento ISTAT di cui al comma 3 è sospeso per la durata dell'intera IX legislatura regionale.

5. Il Consiglio regionale stabilisce con legge, entro la fine della presente legislatura, un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri eletti a partire dalla X legislatura basato sul sistema di calcolo vigente per i dipendenti pubblici con il limite inderogabile del requisito anagrafico minimo pari a sessanta anni.

6. Il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo al trattamento economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente l'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 27 (Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, concernenti la nomina dei componenti della Giunta regionale, nonché lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale), nel testo originario.

7. È facoltà di ciascun consigliere o assessore regionale in carica o cessato dalla carica comunicare in maniera irrevocabile la volontà di rinunciare all'istituto dell'assegno vitalizio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Ai consiglieri e agli assessori in carica che abbiano rinunciato all'assegno vitalizio non viene effettuata la ritenuta prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19/1995.

9. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 19/1995, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, è abrogato.

10. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) è abrogato.

11. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza ed economicità alle azioni regionali in materia di politiche attive del lavoro e della formazione nonché il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica definiti dalla normativa statale di coordinamento della finanza pubblica, l'Agenzia regionale Lazio lavoro, di seguito denominata Agenzia, istituita mediante trasformazione dell'ente pubblico dipendente dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera a), della legge regionale 1º febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), è soppressa e ad essa subentra la Direzione regionale competente in materia di formazione e lavoro.

12. Per i fini di cui al comma 11, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede a un riordino complessivo della Direzione regionale competente in materia di formazione e lavoro attraverso la modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e l'adozione dei conseguenti atti di organizzazione, ivi compresa l'assegnazione del personale di ruolo in servizio presso l'Agenzia.

13. La soppressione di cui al comma 11 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 12. A decorrere dalla stessa data è abrogato il regolamento regionale 22 agosto 2008, n. 13 (Disciplina dell'Agenzia regionale Lazio lavoro ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1º febbraio 2008, n. 1 "Norme generali

relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti").

14. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 89, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

15. Al comma 1 dell'articolo 48, della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio), da ultimo modificato dalla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 6, le parole: "dal giorno 6 del mese di gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno 5 del mese di gennaio".

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2012.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 23 dicembre 2011

POLVERINI

12R0185

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 20.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 188 del Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 28 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di entrate

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2012 è approvato in € 28.774.495.865,90 in termini di competenza ed in € 36.560.352.644,38 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 2012, sulla base dello stato di previsione dell'entrata allegato alla presente legge (tabella «A»).

Art. 2.

Disposizioni in materia di spesa

1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2012 è approvato in € 28.774.495.865,90 in termini di competenza ed in € 36.560.352.644,38 in termini di cassa.

2. È autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2012, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella «B»). Riguardo



alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno. L'erogazione delle spese comprese nel settore «partite di giro» è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

Art. 3.

Approvazione del bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo relativo alle annualità 2012-2014.

Art. 4.

Approvazione del quadro generale riassuntivo e degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa

1. Ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche sono approvati per l'esercizio finanziario 2012:

- a) il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione;
- b) l'elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Regione integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione delle UPB T21, T22, T23, T24-;
- c) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
- d) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 25/2001;
- e) l'elenco n. 4 concernente i fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l'esercizio finanziario 2012;
- f) l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa con copertura a mutuo e/o prestito obbligazionario;
- g) l'elenco n. 5-bis concernente i capitoli di spesa finanziati con dismissioni patrimoniali per nuovi investimenti;
- h) l'elenco n. 6 concernente i capitoli la cui destinazione è vincolata.

2. È autorizzata la contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari di cui al comma 1, lettera t), finalizzati a nuovi investimenti per un importo pari ad euro 200.000.000,00, nei limiti di quanto stabilito ai sensi dell'art. 8. I mutui sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e per la durata massima di ammortamento di anni trenta.

3. Per il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti la Regione rilascerà mandato irrevocabile.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1, lettera f), con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 5.

Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata

1. Alle determinazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e del loro accertamento da parte della Regione ovvero la determinazione - di accertamento.

2. Il pagamento relativo ai fondi a destinazione vincolata di cui al comma 1 è subordinato all'avvenuto incasso dei fondi stessi, fatti salvi i programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con deliberazione della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze di necessità ed urgenza.

3. Con riferimento all'utilizzo delle partite vincolate si applica la disciplina prevista all'art. 1, comma 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011) e successive modifiche come confermata dall'art. 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012).

4. Ai sensi del comma 3, la Direzione regionale bilancio, economia, finanza e tributi è autorizzata al recupero delle risorse vincolate che, alla data del 31 dicembre 2011, non sono state utilizzate ad eccezione delle risorse imputate sui capitoli di spesa di cui all'ambito A, o afferenti la sanità, le politiche sociali, i trasporti e l'istruzione.

Art. 6.

Limiti agli impegni di spesa

1. A seguito della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico-finanziario nazionale ed internazionale e conseguentemente alla drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, la Regione adotta misure per concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la facoltà di impegnare per il 2012 è pienamente esercitata nel caso delle spese di cui agli elenchi n. 1, 1/A, 1/B e 1/C, allegati allo stato di previsione della spesa, degli stipendi e delle competenze accessorie del personale, dei capitoli a destinazione vincolata e relativi cofinanziamenti, delle spese connesse ad interventi per calamità naturali, delle spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico e la sanità, delle annualità relative ai limiti d'impegno, delle rate di ammortamento dei mutui.

3. Il Presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2012, provvede con decreto ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma 2, ad esclusione dei capitoli relativi a spese obbligatorie già previste negli elenchi n. 1, 1/A, 1/B e 1/C, di capitoli a destinazione vincolata e di capitoli relativi a cofinanziamenti regionali.

4. Per le restanti spese, fino alla data del 30 giugno 2012 la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 70 per cento dello stanziamento annuo.

5. La Giunta regionale può concedere deroghe alla limitazione di cui al comma 4, su motivata proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di bilancio.

6. La possibilità di svincolare il limite di cui al comma 4 è subordinata alla verifica degli equilibri di bilancio ed agli esiti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.

Art. 7.

Misure per il rispetto del patto di stabilità interno

1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, visto l'art. 32, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), su conforme indicazione dell'Assessore competente in materia di bilancio, la Direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi è autorizzata a rendere, per quanto necessario, non operative le disponibilità presenti sui vari capitoli e a disporre il blocco degli impegni di spesa e dei pagamenti.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata a ricorrere agli strumenti idonei a tale scopo.

3. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 138 - 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011) e successive modifiche, come confermate dall'art. 32, comma 17, della legge n. 183/2011, provvede ad adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente, sono approvati gli obiettivi programmatici rimodulati degli enti locali.



Art. 8.

Stabilizzazione dello stock di debito regionale

1. Al fine di stabilizzare lo stock del debito della Regione, per le annualità 2012, 2013 e 2014, il limite massimo delle assunzioni di mutui e di altre forme di indebitamento, autorizzabili ai sensi dell'art. 4, comma 2, non deve essere in misura superiore alle quote di capitale rimborsate.

Art. 9.

Sperimentazione della nuova disciplina contabile ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»).

1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 118/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 36 del citato decreto legislativo n. 118/2011 si applicano in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile vigente, con particolare riguardo al principio contabile generale e al principio contabile applicato della competenza finanziaria, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto.

2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità della Regione, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25/2001 restano in vigore per quanto compatibili con quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla sperimentazione di cui al comma 1.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 118/2011, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla sperimentazione.

4. La Regione può individuare, in apposito elenco da allegare al bilancio di previsione regionale, le leggi regionali di spesa su cui applicare il carattere autorizzatorio sul bilancio pluriennale.

5. Le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla sperimentazione si applicano anche in riferimento alla perenzione amministrativa.

Art. 10.

Semplificazione gestionale del bilancio regionale

1. La Regione, nell'ambito del processo di adeguamento del proprio bilancio ai nuovi principi previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), adotta il criterio della semplificazione gestionale al fine di garantire un'ottimizzazione delle risorse ed una più efficace allocazione delle stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a ricomprendere in uno o, laddove necessario, in più capitoli di spesa di nuova istituzione, gli interventi la cui natura funzionale sia affine, nel rispetto di ogni singola UPB di appartenenza, alla cui gestione sono deputate le rispettive direzioni regionali.

3. I capitoli di spesa interessati dalla semplificazione gestionale restano in vigore per la sola gestione dei residui e sono riferiti ad interventi finanziati con fondi regionali, ad esclusione dei capitoli di spesa di cui all'ambito A e all'ambito T, dei capitoli inerenti le spese obbligatorie e dei capitoli relativi ai fondi con natura vincolata. Sono altresì esclusi dalla semplificazione i capitoli di spesa in conto capitale.

4. Le disposizioni finanziarie delle leggi regionali istitutive dei capitoli di spesa di cui al comma 3 tengono conto della semplificazione gestionale secondo la tabella di cui al comma 5, al fine di garantire il raccordo tra le precedenti e le nuove coperture finanziarie.

5. Ai sensi del presente articolo, nell'ambito dei rispettivi assessorati di appartenenza, sono indicati nell'apposita tabella (Allegato A):

a) il capitolo di spesa che rimane in vigore per la sola gestione dei residui con il relativo riferimento normativo;

b) il capitolo di spesa di nuova istituzione con la relativa nuova denominazione.

Art. 11.

Copertura del disavanzo sanitario per l'esercizio finanziario 2011

1. Il disavanzo sanitario per l'esercizio finanziario 2011, per come stimato nel documento di analisi degli scostamenti al III trimestre 2011, trasmesso con nota prot. n. 432 del 6 dicembre 2011 dall'advisor contabile al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), è pari ad € 840.565.000,00.

2. A seguito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 20 luglio 2011 è risultato un avanzo di copertura 2010 pari ad € 93.073.000,00 ed a seguito della comunicazione del Dipartimento per le politiche fiscali del 22 novembre 2011 è risultata una variazione positiva, rispetto a quanto previsto con nota del 26 novembre 2010, pari ad € 25.775.000,00.

3. Gli importi di cui al comma 2 determinano la necessità di garantire una copertura del disavanzo sanitario 2011 per € 721.717.000,00, alla quale si provvede mediante l'utilizzazione delle entrate aggiuntive di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo ai provvedimenti adottati dalla Regione in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria, e successive modifiche che, per l'esercizio 2012 ed a seguito della nota del Dipartimento per le politiche fiscali del 22 novembre 2011, sono stimate in € 766.484.000,00.

4. L'avanzo risultante di cui al comma 3 pari ad € 44.767.000,00 nonché ulteriori € 30.000.000,00 di cui al capitolo H31613 sono accantonati in attesa delle risultanze finali per l'anno 2011 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.

Art. 12.

Approvazione dei bilanci degli enti

1. Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 20 novembre 2011, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), e successive modifiche sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2012, deliberati dai sottoindicati enti:

a) Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e le patologie connesse — ART;

b) Agenzia regionale per la mobilità — AREMOL;

e) Agenzia regionale per la protezione ambientale — ARPALAZIO;

d) Laziodisù;

e) Ente regionale Monti Cimini — riserva naturale Lago di Vico;

f) Ente regionale Parco dei Monti Aurunci;

g) Ente regionale Parco naturale regionale dei Monti Lucretili;

h) Ente regionale Parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano — Martignano;

i) Ente regionale Parco regionale dei Castelli Romani;

j) Ente regionale Parco regionale dell'Appia Antica;

k) Ente regionale Parco regionale Riviera di Ulisse;

l) Ente regionale Parco di Veio;

m) Ente regionale Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi;

n) Ente regionale Riserva naturale Monti Navegna e Monte Cervia;

o) Ente regionale Roma Natura;



p) Ente regionale Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa;

q) Istituto regionale per le Ville Tuscolane — IRVIT;

r) Ente regionale Parco naturale regionale dei Monti Simbruini.

2. Gli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2012, 2013 e 2014.

3. I contributi per le spese di funzionamento degli enti dipendenti regionali sono erogati in due semestralità e l'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e va effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto.

4. L'avanzo di amministrazione utilizzabile di cui al comma 3, non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150.000,00 euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive.

5. Le somme non utilizzate per effetto dei commi precedenti costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.

Art. 13.

Conferma delle disposizioni normative in materia di contabilità

1. Sono confermate, per l'esercizio finanziario 2012, le seguenti disposizioni normative:

a) nell'ambito della disciplina relativa all'emissione di prestiti obbligazionari, le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009), tenuto conto che, per l'esercizio finanziario 2012, la Giunta regionale è altresì autorizzata, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, all'estinzione anticipata dei mutui o dei prestiti obbligazionari anche attraverso la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia;

b) nell'ambito dei residui perenti relativi al Consiglio regionale e delle economie di bilancio di cui all'art. 37, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2011, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 32/2008;

c) nell'ambito delle variazioni di bilancio necessarie a garantire la copertura a carico del bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all'anno precedente, l'autorizzazione in deroga contenuta nelle disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 32/2008.

Art. 14.

Modifiche alle leggi regionali relative alle garanzie prestate dalla Regione di cui all'art. 46 della legge regionale 20 novembre 2011, n. 25 «Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione»).

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003) le parole: «€ 18.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «€ 23.000.000,00».

2. Al comma 5 dell'art. 59 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) le parole: «9 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «14 milioni».

Art. 15.

Ulteriori allegati al bilancio 2012

1. In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza

pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono allegati alla presente legge, rispettivamente:

a) l'elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 ed ai sensi dell'art. 1, commi 31, 32, 33, 34 e 35, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009 -2011 della Regione Lazio) e successive modifiche;

b) la nota informativa nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, ai sensi dell'art. 62, comma 8, del decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 23 dicembre 2011

POLVERINI

12R0186

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2012, n. 9.

Semplificazione delle procedure in materia di trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 29 febbraio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Erogazione contributi di esercizio

1. L'erogazione dei contributi di esercizio da parte della Regione, nonché da parte di quei comuni che risultano destinatari delle risorse finanziarie per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano, avviene nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e dei principi di semplificazione amministrativa e di trasparenza.

2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i termini e le modalità per la presentazione della documentazione a corredo delle domande di contributo delle aziende di trasporto pubblico locale. Il provvedimento costituisce, per i comuni di cui al comma 1, direttiva per gli atti di competenza.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai servizi di trasporto pubblico locale regolati da contratti di servizio, ancorché finanziati da fondi pubblici. Per essi valgono le norme dei rispettivi contratti.



Art. 2.

Regime transitorio

1. In sede di prima applicazione e, in ogni caso, fino all'adozione delle nuove modalità di cui al comma 2 dell'art. 1 e, in ogni caso, fino alla definizione dei contratti di servizio, i soggetti beneficiari dei contributi trasmettono, anche in formato elettronico, alla Regione ovvero al Comune concedente destinatario dei trasferimenti regionali:

a) per l'erogazione dell'acconto:

1) domanda in bollo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa della quale va indicata l'esatta denominazione, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita I.V.A. e l'iscrizione al registro delle imprese;

2) prospetto analitico, secondo il modello predisposto dalla direzione regionale competente, dal quale si evincano le percorrenze assentite e quelle effettivamente rese e riferite all'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Nel prospetto, reso dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», le percorrenze devono essere distinte per linea e tipologia di servizio;

b) per il saldo:

1) domanda in bollo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa della quale va indicata l'esatta denominazione, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita I.V.A. e l'iscrizione al registro delle imprese;

2) copia del bilancio depositato a norma di legge per le imprese che vi sono tenute;

3) bilancio riclassificato secondo lo schema predisposto dalla direzione regionale competente;

4) eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini istruttori.

2. La domanda di acconto unitamente alla documentazione ad essa allegata deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno per cui si richiede l'acconto. La domanda e la documentazione per il saldo sono trasmesse entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello per cui si richiede il saldo.

3. L'erogazione degli acconti e del saldo è subordinata al rispetto della normativa in materia di prevenzione antimafia, regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Con provvedimento del servizio competente della direzione regionale trasporti sono approvati gli schemi dei modelli relativi alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 3.

Termini

1. In sede di prima applicazione e, in ogni caso, fino all'adozione delle nuove modalità di cui al comma 2 dell'art. 1, l'erogazione degli acconti avviene in tre rate.

2. La direzione regionale trasporti, per mezzo del servizio preposto, adotta gli atti inerenti l'erogazione delle rate entro il 28 febbraio, il 15 giugno, il 31 ottobre.

3. I comuni di cui all'art. 1 stabiliscono i tempi di erogazione delle risorse alle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico urbano, in analogia alle scadenze di cui al comma 2.

4. Le richieste di integrazione documentali sospendono, in ogni caso, i termini previsti per l'erogazione delle rate, che ricominciano a decorrere dalla data di acquisizione della richiesta documentazione.

Art. 4.

Trasferimento delle risorse ai comuni

1. Ai comuni destinatari delle risorse finanziarie per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano, il trasferimento dei fondi di cui all'art. 64 della legge regionale 1° gennaio 2011, n. 1 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale

2011)» avviene, per il 50%, entro il 31 gennaio e, per il restante 50%, entro il 15 giugno.

2. In via transitoria, per l'anno 2012, il trasferimento dei fondi di cui al comma 1 avviene, per il 50%, entro il 29 febbraio e, per il restante 50%, entro il 15 giugno.

Art. 5.

Attività di monitoraggio e di controllo

1. Le aziende concessionarie consentono agli uffici preposti della Regione ovvero del comune competente:

a) l'esame dei libri e di ogni altro documento relativo alla gestione dell'impresa, compresa l'estrazione di copie;

b) l'accesso ai locali, ai terreni e ai veicoli dell'impresa;

c) l'acquisizione di qualsiasi dato informativo sull'attività dell'impresa.

Art. 6.

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 58 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali) il regime transitorio disposto dall'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 avente per oggetto: «Norme per il trasporto pubblico locale»). L'art. 58 della legge regionale n. 62/1983 resta per tale effetto abrogato.

2. Al secondo comma dell'art. 56 della legge regionale n. 62/1983 le parole «ed è erogato in rate trimestrali anticipate» sono soppresse.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 febbraio 2012

CHIODI

12R0225



REGIONE SICILIA

LEGGE 10 gennaio 2012, n. 6.

Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I - n. 3 del 20 gennaio 2012)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

1. All'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie nell'ambito della Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è basato sul sistema di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'assessore regionale per la salute, di concerto con l'assessore regionale per l'economia, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio 2012, sentite le commissioni legislative dell'assemblea regionale siciliana competenti in materia di servizi sociali e sanitari ed in materia di bilancio e programmazione, a dare attuazione, anche attraverso variazioni delle fasce reddituali, alle disposizioni che prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti, salvaguardando il gettito derivante dall'applicazione della norma di cui al comma 2.»;

b) i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies sono soppressi.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 2012

LOMBARDO

L'Assessore regionale per l'economia
ARMAO*L'Assessore regionale per la salute*
RUSSO*(Omissis)*

12R0211

LEGGE 12 gennaio 2012, n. 7.

Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco.*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I - n. 3 del 20 gennaio 2012)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 la Regione ed i suoi organismi strumentali partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i principi contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione del citato art. 36.

2. Nel periodo di sperimentazione e fino a quando non sia approvata la riforma della contabilità regionale e degli enti regionali, la Regione e gli enti di cui al comma 1 applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, quelle contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del citato decreto legislativo nonché, per quanto con queste ultime compatibili, quelle previste dalle vigenti norme di contabilità regionale o dai sistemi contabili previgenti alla data del 31 dicembre 2011.

3. Con decreto dell'assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, previo parere della commissione legislativa permanente bilancio dell'assemblea regionale siciliana, gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione ed almeno un ente coinvolto nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i termini per la riclassificazione, secondo i principi contenuti nei decreti attuativi del suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, dei bilanci di previsione 2012 redatti in base alla previgente normativa contabile.

4. Sugli esiti della sperimentazione l'assessore regionale per l'economia riferisce, con apposita relazione semestrale, alla commissione legislativa permanente bilancio dell'assemblea regionale siciliana.

5. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale e pervenire al superamento del criterio della spesa storica, la ragioneria generale della Regione, sulla base di un atto di indirizzo dell'assessore regionale per l'economia, a partire dall'anno 2012, d'intesa con gli assessorati interessati, dà inizio ad un ciclo di monitoraggio della spesa mirato alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa dei dipartimenti regionali. Le analisi individuano tra l'altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti alle possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare. In particolare, per le amministrazioni periferiche della Regione sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini dell'allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione. Per l'attuazione del presente comma è istituito con decreto dell'assessore regionale per l'economia un comitato tecnico, costituito da personale interno all'amministrazione regionale, con il compito di individuare, in coerenza con i principi contenuti nell'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le metodologie operative.



Art. 2.

Disposizioni relative al patto di stabilità regionale

1. La Regione, con riferimento alle province regionali e ai comuni del proprio territorio che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2012-2014 ai sensi dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 87 a 124, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, può dare attuazione al patto regionale, previsto dai commi da 138 a 143 dell'art. 1 della medesima legge.

2. Al fine di incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale, la Regione, in applicazione del comma 138 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, può autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico annuale, mediante un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, rideterminare, per lo stesso importo, il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa e/o di competenza.

3. In caso di adozione dell'intervento compensativo di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuato il plafond finanziario annuale da cedere agli enti locali e, previo confronto con i rappresentanti regionali delle autonomie locali (Anci Sicilia e Unione regionale province siciliane - URPS), sono definiti i criteri di riparto, le virtuosità e le modalità operative.

4. Ai fini dell'accesso al plafond di cui al comma 3, gli enti locali, entro il 15 settembre di ciascun anno, dichiarano all'Anci Sicilia, all'Unione regionale province siciliane (URPS) ed alla Regione, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e per i quali chiedono l'intervento regionale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 15 ottobre di ciascun anno, individua gli enti locali beneficiari dell'intervento compensativo e le relative quote ad essi attribuite. Contestualmente, per lo stesso importo, ridetermina l'obiettivo programmatico della Regione, secondo i criteri di cui al comma 138 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la Regione, in applicazione del comma 141 dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, può modificare gli obiettivi del patto di stabilità interno dei singoli enti locali, in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza unificata.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, approva l'obiettivo aggregato degli enti locali, determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, e, previo confronto con i rappresentanti regionali delle autonomie locali (Anci Sicilia ed URPS), approva, altresì, in armonia e ad integrazione del decreto ministeriale di cui al comma 6, i criteri e i tempi di attuazione per la rimodulazione degli obiettivi posti dal legislatore nazionale; inoltre, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 15 giugno di ciascun anno, approva la rimodulazione degli obiettivi di ciascun ente, nei limiti dell'importo dell'obiettivo complessivamente determinato approvato con la precedente deliberazione. L'Assessore regionale per l'economia riferisce alla commissione legislativa permanente bilancio dell'assemblea regionale siciliana in ordine al contenuto delle deliberazioni di cui al presente comma.

8. La Regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze le comunicazioni previste dai commi 140 e 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Modifica di norme in materia di enti sottoposti al patto di stabilità

1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, sono soppresse le parole «Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia ed».

Art. 4.

Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico

1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 le parole «Per i dipendenti regionali genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati o figli di disabili gravi continua ad applicarsi l'attuale normativa in materia di pensionamento dei dipendenti regionali.» sono sostituite dalle seguenti: «La risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti regionali è disciplinata dalle norme relative ai dipendenti dello Stato.».

2. Il comma 1-bis dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è abrogato.

3. Sono fatte salve le istanze di quiescenza dei dipendenti in possesso dei requisiti alla data di approvazione della presente legge, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 nel testo previgente, purché presentate prima della data di approvazione della presente legge. In tale caso il termine di decorrenza della cessazione non può comunque essere superiore al termine previsto per il preavviso.

Art. 5.

Modifiche di norme in materia di anticipazioni ai comuni in situazioni di emergenza

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, le parole «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2011».

2. Gli oneri derivanti dalla modifica legislativa di cui al comma 1, quantificati in 270 migliaia di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, mediante riduzione di pari importo del limite di impegno decennale autorizzato dal comma 13 dell'art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Certificazione dei crediti vantati nei confronti della Regione e degli enti locali

1. All'art. 14 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

«a) al comma 1 dopo le parole nei pagamenti dei debiti, sono inserite le seguenti: della Regione e;

b) al comma 1 dopo le parole gli stessi certificano sono inserite le seguenti secondo la normativa in materia di patto di stabilità e di pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Al fine di agevolare le operazioni di cessione del credito certificato di cui al comma 1, l'assessore regionale per l'economia è autorizzato a sottoscrivere un protocollo di intesa con l'ABI Sicilia cui possono aderire le banche e gli intermediari finanziari operanti in Sicilia. Nel medesimo protocollo di intesa sono disciplinati i termini e le modalità di applicazione della certificazione nel rispetto della normativa in materia di patto di stabilità e di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.».



Art. 7.

Articolo omissso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 8.

Oneri di gestione in materia di formazione professionale modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 10/2011

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10, dopo le parole «A carico del fondo possono altresì essere disposti» sono inserite le seguenti: «il pagamento degli oneri di gestione ad esso connessi nonché».

Art. 9.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 10.

Condizione di eleggibilità alla carica di sindaco. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 7/1992

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «una sola volta.» sono aggiunte le seguenti: «È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».

Art. 11.

Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

1. Le disposizioni di cui al comma 5-bis all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e dal comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, alla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 12.

Norma per l'editoria

1. L'assessore regionale per le attività produttive è autorizzato a completare l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 37 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle domande già esitate, previa verifica dei requisiti richiesti e sulla base dell'istruttoria già compiuta, con riferimento esclusivo alle esposizioni bancarie, finanziarie ed erariali in essere alla data del 31 dicembre 1999 ed all'autorizzazione già disposta dall'esecutivo comunitario con decisione n. C. (2003) 378 del 5 febbraio 2003. Nessuna erogazione di contributi può essere disposta oltre il periodo considerato dalla citata decisione comunitaria nonché in favore

di imprese non risultate finanziabili in sede di istruttoria delle domande presentate ai sensi degli articoli 31 e 37 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. Per la finalità del presente articolo l'assessore regionale per l'economia è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 2012, un contributo pari a 500 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, UPB 4.2.1.5.2.

Art. 13.

Norme in materia di consorzi agrari

1. La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, si interpreta nel senso che la stessa si applica al personale dei consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2009 e che cesseranno dal medesimo servizio in conseguenza dello scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività.

Art. 14.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 15.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 gennaio 2012

LOMBARDO

L'Assessore regionale per le attività produttive
VENTURI

L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione politica
CHINNICI

L'Assessore regionale per l'economia
ARMAO

L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale
CENTORRINO

L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari
D'ANTRASSI

L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo
TRANCHIDA

(Omissis)

12R0212

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 4 1 4 *

€ 2,00

